

Direttive sull'uso delle mascherine di protezione
nel settore sanitario extraospedaliero
(16 febbraio 2022)

Il Medico cantonale e il Farmacista cantonale

Richiamati gli artt. 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012;

preso atto delle Ordinanze COVID-19, con riferimento particolare alla Ordinanza COVID-19 situazione particolare, artt. 2, 4 e 5;

visti gli artt. 19, 23 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

tenuto conto delle decisioni del Consiglio federale del 16 febbraio 2022;

considerato il documento Swissnoso "*Swissnoso Expert Consensus regarding additional flanking measures aligned with the shortened duration of isolation and quarantine measures due to COVID-19*" (Version 1.0, January 14, 2022);

vista la necessità di mitigare la propagazione del COVID-19 e di proteggere la salute dei pazienti vulnerabili e ad alto rischio di complicazioni,

emettono le seguenti direttive

Campo di applicazione

Queste direttive disciplinano l'uso delle mascherine di protezione per fronteggiare l'infezione da SARS-CoV-2 in ambito extraospedaliero, escluse le case per anziani. Esse si applicano pertanto ai servizi di assistenza e cure a domicilio (SACD), agli istituti per invalidi e a tutto l'ambito sanitario e sociosanitario ambulatoriale.

Con l'espressione "mascherine di protezione" si intendono le mascherine chirurgiche tipo II e IIR certificate CE secondo la norma EN 14683 oppure i dispositivi di protezione individuale FFP2 e FFP3 certificati CE secondo la norma EN 149; le visiere di ogni tipo non sono considerate mascherine di protezione.

Utenti e pazienti

- Utenti e pazienti senza sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie portano una mascherina di protezione a coprire bocca e naso se si trovano all'interno di strutture sociosanitarie o sono a contatto con altri pazienti e utenti. Questa disposizione non si applica ai clienti delle farmacie. Sono riservate le situazioni particolari indipendenti dalla problematica COVID-19.
- Utenti e pazienti con sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie portano una mascherina di protezione a coprire bocca e naso e seguono una filiera separata da altri pazienti, asintomatici e vulnerabili. Questa disposizione si applica anche alle farmacie.

Personale sanitario

- Il personale sanitario con sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie si astiene da erogare cure e prestazioni e applica quanto previsto dalle direttive di settore relative alla gestione del personale curante sintomatico.
- In tutti i contatti ravvicinati con gli utenti e i pazienti, indipendentemente che questi siano sintomatici o meno o che appartengano o meno a un gruppo a rischio, il personale sanitario indossa la mascherina di protezione. Gli operatori dei servizi che offrono prestazioni di economia domestica non indossano una mascherina di protezione se non sono a contatto diretto con pazienti e se possono garantire la distanza minima di 2 metri dal resto del personale
- Nella vendita al banco in farmacia, se il cliente è protetto da una barriera fisica (plexiglas) il personale sanitario è esentato dal portare una mascherina di protezione.
- Durante le cure ai casi confermati COVID-19, il personale sanitario si protegge con mascherina di protezione, occhiali (o visiera), guanti e sovracamice (anche non impermeabile). Anche il personale di economia domestica si protegge con la mascherina di protezione.
- Negli istituti in cui sono operativi interi reparti dedicati ai casi COVID-19 si raccomanda invece per tutto il personale (curante e di economia domestica) che vi opera in maniera continuativa l'uso dei dispositivi di protezione individuali sopramenzionati.
- L'uso di maschere FFP2 può essere preferibile in caso di contatto con pazienti sintomatici e senza mascherina e laddove è richiesta maggiore protezione.
- L'uso di maschere FFP2 oppure FFP3 è sempre necessario per il personale sanitario direttamente esposto durante le procedure che producono aerosol, segnatamente broncoscopie, posa di tracheostomia, striscio nasofaringeo, lavaggio broncoalveolari, intubazione, estubazione, ventilazione invasiva e non invasiva, ventilazione ad alta frequenza, sputo provocato, rianimazione cardiopolmonare e procedure analoghe, endoscopia del tratto gastrointestinale superiore inclusa ERCP, nonché per i trattamenti urgenti in ambito ORL e dentistico. Si raccomanda di continuare a indossare tali maschere almeno 30 minuti dopo l'intervento che genera aerosol e fintanto che il paziente si trova nella stanza.

Istituti per invalidi


- In analogia a quanto previsto nelle case per anziani nell'Ordinanza federale situazione particolare, in tutti i contatti ravvicinati con gli utenti, il personale indossa la mascherina di protezione. Gli utenti sono invece esclusi da quest'obbligo.

Norme di applicazione

Le presenti direttive annullano e sostituiscono quelle del 3 aprile 2020 ed entrano in vigore il 17 febbraio 2022 e restano in vigore fino al 31 marzo 2022.

Il Medico cantonale

G. Merlani



Il Farmacista cantonale

G. M. Zanini

